DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROSECUZIONE ED IL RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE

Art. 2

Interventi in favore dei profughi ruandesi

Per il finanziamento degli interventi di assistenza, anche sanitaria, in favore dei minori ruandesi accolti in Italia nell'ambito del programma umanitario di cui al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502, e' autorizzata la spesa di un miliardo di lire per l'anno 1996.

Versione in vigore dal 16 aprile 1996, non più in vigore dal 15 giugno 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la prosecuzione ed il rifinanziamento di interventi in materia sociale
Estremi	Decreto-legge 12 aprile 1996, n. 196
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-prosecuzione-ed-il-rifinanziamento-di/art-2-interventi-in-favore-dei-profughi-ruandesi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it